



COMUNE DI CASPOGGIO PROVINCIA DI SONDRIO

Piazza Milano n.14, 23020 Caspoggio (So) – Tel. 0342-45.36.25

ORDINANZA n. 04
Prot. n. 919

Caspoggio, 04 Aprile 2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

VISTA la richiesta Prot.n. 851 del 28.03.2023, presentata dalla ditta Schena Ugo lavori edili, P.IVA: 00873960140, con sede nel Comune di Chiesa in Valmalenco (SO), in Località Pinchino cap. 23023, intesa ad ottenere l'autorizzazione alla chiusura del sentiero pedonale, situato in Via Burri nel Comune di Caspoggio (SO), nei pressi dei fabbricati censiti catastalmente al Fg. 3 Mapp. 119, 125 e 126, per il periodo temporale compreso dal 07.03.2023 al 07.06.2023, al fine di poter installare dei ponteggi per eseguire lavori edili autorizzati con S.C.I.A. N. 47/2021 prot. n. 1481 del 29.05.2021;

VISTA la S.C.I.A. n. 47/2021 Prot. n. 1481 del 29.05.2021; con la quale il Responsabile del Servizio Edilizia privata e Ambiente ha concesso i lavori edili;

VISTA la presenza di un sentiero pedonale situato nelle vicinanze del cantiere, dove poter deviare il traffico pedonale con opportuna cartellonistica;

VISTA l'autorizzazione occupazione temporanea di suolo pubblico n° 1/2023, rilasciata dal Servizio Edilizia Privata - Prot. 918 del 04.04.2023;

VISTI gli articoli 6 e 7 del C.d.S., approvato con D.Lgs 30.04.1992, n° 285 e successivi aggiornamenti e modificazioni;

VISTO art. 8 c.1 lett. f) e l'art.18 del Regolamento di Polizia Urbana dell'Unione dei Comuni Lombarda della Valmalenco;

VISTI gli artt. 49 e 107 del D.Lgs. n° 267/2000;

AL FINE di garantire la sicurezza della circolazione e la regolare esecuzione dei lavori;

ORDINA

la chiusura temporanea, al transito pedonale, del sentiero comunale situato in Via Burri nel Comune di Caspoggio (SO), nei pressi dei fabbricati censiti catastalmente al Fg. 3 Mapp. 119, 125 e 126, per il periodo temporale compreso dal 07.03.2023 al 07.06.2023, al fine di poter installare dei ponteggi per eseguire i lavori edili.

L'impresa esecutrice dei lavori osserverà le seguenti prescrizioni:

- porre adeguata segnaletica di "AVVISO CHIUSURA";
- presegnalare e segnalare la presenza del cantiere nel rispetto delle norme stabilite dal vigente Codice della Strada – D.Lgs. 30 aprile 1992, n° 285 e del regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S. – D.P.R. 16 dicembre 1992, n° 495;
- la sorveglianza e manutenzione di tutta la segnaletica sono a carico della ditta esecutrice;
- segnalare il cantiere con opportune luci notturne;



COMUNE ADERENTE ALL'UNIONE DEI
COMUNI LOMBARDA DELLA VALMALENCO

**VAL
MALENCO**

- in caso d'inconvenienti il seguente incaricato della ditta esecutrice dovrà intervenire tempestivamente per la loro risoluzione: **Schena Ugo: 3284523792**;
- provvedere alla riapertura del sentiero al termine dei lavori.

Si da notizia della presente ordinanza mediante l'installazione della prescritta segnaletica stradale, con la pubblicazione sull'albo on line e l'affissione nei luoghi pubblici e privati idonei.

I Funzionari, gli Ufficiali e Agenti cui spetta, ai sensi dell'art. 12 del C.d.S. l'espletamento dei servizi di polizia stradale, sono incaricati di curarne l'osservanza.

Avverso al presente provvedimento è ammesso entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia o, in alternativa, entro 120 giorni ricorso al Presidente della Repubblica.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI P.L.

(Tiziano Rama)

